

***Circolo di Discussione sulla Corte di Giustizia***

**Oggetto: Proposta dell'on. Elena PACIOTTI sull'indipendenza dei giudici della Corte di Giustizia**

I membri del Circolo di discussion sulla Corte di Giustizia troveranno in allegato una proposta dell'on. Elena Paciotti, membro supplente della Convenzione.

**Circolo di Discussione sulla Corte di Giustizia**

**Progetto di Relazione finale - 11.3.2003 - WD 08**

**Contributo di Elena PACIOTTI sull'indipendenza dei giudici della Corte di Giustizia**

L'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce il diritto di ciascun individuo a un ricorso effettivo davanti a un giudice "indipendente e imparziale".

La questione del diritto al ricorso è affrontata nel progetto di rapporto finale a proposito delle possibili modifiche da apportare all'art. 230, 4° comma del TCE.

Ma la questione dell'indipendenza e dell'imparzialità dei giudici non è presa adeguatamente in considerazione.

In un testo costituzionale occorre innanzi tutto che sia affermato il principio dell'indipendenza dei giudici e, quindi, che siano previste modalità di nomina dei giudici e di funzionamento delle corti che garantiscano l'effettività del principio stesso.

Curiosamente, il Trattato vigente prevede per i membri della Corte dei Conti (art. 247) e per i componenti di altri organi (artt. 258, 263) che essi "esercitano le loro funzioni in piena indipendenza" ma non prevede analogo principio - che dovrebbe essere ancor più solennemente affermato - per i giudici della Corte e del Tribunale dell'Unione europea. Neppure lo statuto della Corte sancisce tale principio, benché preveda immunità e incompatibilità che costituiscono formale garanzia di indipendenza e di imparzialità.

In primo luogo occorre dunque prevedere formalmente, nella prima parte del Trattato costituzionale (art. 20 del progetto preliminare), l'indipendenza della Corte, del Tribunale e dei suoi membri.

In secondo luogo, occorre prevedere modalità di nomina e di durata in carica dei membri della Corte tali da garantire che essi siano indipendenti rispetto alle altre istituzioni dell'Unione e rispetto agli Stati membri, così come è previsto per le Corti internazionali<sup>1</sup>.

A proposito della durata del mandato dei membri della Corte, stupisce che il progetto di rapporto finale si limiti a dire che alcuni membri del Circolo di riflessione sono a favore di un mandato non rinnovabile di nove o dodici anni, mentre altri propongono di mantenere il sistema attuale, senza ricordare che la maggioranza dei membri del Circolo ha sostenuto la necessità di un mandato non rinnovabile come strumento di garanzia dell'indipendenza dei giudici designati.

Bruxelles, 13 marzo 2003

---

<sup>1</sup> cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, artt. 21 e 22

cfr. Statuto del Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia, art. 13

cfr. Statuto del Tribunale Penale Internazionale per il Rwanda, art. 12

cfr. Statuto di Roma del Tribunale Penale Internazionale, art. 36